



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott.ssa Maria Grazia Florio,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al N. 6687/2015 R.G. promossa da:

FRANCESCA ROTUNNO con il patrocinio degli avv. MICELI WALTER, LIDEO
FRANCESCA, GANCI FABIO, SPONGA TIZIANA, GALLEANO SERGIO NATALE
EDOARDO

RICORRENTE

contro:

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 9.7.2015,
rilevato che:

la procedura di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. è consentita qualora vi sia fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile; nel caso di specie, ritiene il giudicante che difetti il presupposto del *periculum in mora* che, come noto, concorre con il *fumus boni iuris* ad integrare la fattispecie del procedimento cautelare;

difatti, per quanto di interesse, i ricorrenti nel presente giudizio lamentano che la ragione d'urgenza ai fini della sussistenza del *periculum in mora* risiederebbe “nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare oltre 100mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento”, deducendo che “una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica”;



rilevato che il pericolo del pregiudizio cui si riferiscono i ricorrenti appare meramente astratto, posto che la normativa sulla base della quale fondano l'istanza ex art. 700 cpc non è ancora entrata in vigore, ne' si conoscono i tempi e le modalità con cui verranno effettuate le assunzioni dei docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento;

ritenuto pertanto di condividere quanto già espresso da questo Tribunale (ordinanza dr.ssa Porcelli nel procedimento d'urgenza RG 6689/2015), in ragione del fatto che, da un lato, il pregiudizio paventato appare allo stato eventuale e, dall'altro, in ricorso non è individuato il diritto che potrebbe essere irrimediabilmente compromesso nelle more del giudizio di merito, essendo il preteso diritto alla stabilizzazione del posto allo stato meramente ipotetico per le ragioni già esposte;

ritenuto in definitiva non sussistente il requisito del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile tale da giustificare il ricorso ad una procedura d'urgenza;

P.Q.M.

visti gli artt.669 bis e ss. c.p.c.,

rigetta il ricorso;

conferma per la trattazione del merito della causa l'udienza del 24.9.2015 ore 11:00;

spese al definitivo.

Milano, 14.7.2015

il Giudice
Maria Grazia Florio

